



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 13 novembre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, dal dott. Franco Corbo, Componente Supplente, e, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 13 novembre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ N. 16

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. ATALANTA avverso la squalifica a tutto il 22 dicembre 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al preparatore atletico Mauro **Marini** (gara Atalanta-Messina del 25/10/03 - C.U. n. 116 del 28/10/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Mauro Marini, preparatore atletico della Soc. Atalanta, la sanzione della squalifica a tutto il 22 dicembre 2003 per il comportamento tenuto in occasione della gara Atalanta – Messina del 25 ottobre 2003 (“perché quale tesserato non in distinta, era indebitamente presente nel recinto di giuoco e al termine della gara, rivolgeva all’arbitro parole di insulto e di grave minaccia; nelle stesse circostanze si scagliava contro il direttore di gara cercando di colpirlo con un pugno sul viso; non riusciva nel suo intento grazie al pronto intervento di un assistente che lo bloccava e di alcuni tesserati della sua squadra che lo allontanavano”) ha proposto reclamo la Società, chiedendo, in via principale, la riduzione della squalifica a tre giornate di gara ed, in subordine, nella misura ritenuta equa in relazione alla effettiva gravità dell’episodio.



Assume infatti la società reclamante che quanto riportato dall'arbitro, non corrisponderebbe alla reale dinamica dell'episodio, dal momento che il signor Marini non avrebbe *“mai alzato le mani nei confronti dell'arbitro”*, né si sarebbe *“avvicinato a meno di un metro e mezzo dallo stesso”*, né avrebbe *“alzato il pugno verso il volto dell'arbitro”*, né avrebbe *“costretto l'arbitro a modificare la sua postura (a braccia basse e quindi non per difendersi da una offesa quale può essere un pugno al volto), né la sua direzione, né il suo incedere verso gli spogliatoi”*.

In considerazione di ciò, la reclamante, in via istruttoria, chiede disporsi un supplemento di referto sia del direttore di gara, sia dell'assistente.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Società, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute, rinunciando alla richiesta istruttoria di cui in memoria.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, ritenuta inammissibile la richiesta di utilizzare le immagini di cui alla videocassetta prodotta, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Premesso che è incontestato il contenuto denigratorio ed offensivo delle espressioni rivolte dal Marini all'arbitro, ritiene la Commissione che nessun dubbio possa sussistere sul comportamento *“aggressivo”* del Marini nei confronti del direttore di gara. A prescindere dalla non perfetta coincidenza testuale tra il referto dell'arbitro e quello dell'assistente (in quest'ultimo non si contesta a Marino di aver inteso colpire l'arbitro con un pugno), è infatti pacifico che il comportamento posto in essere dal reclamante si configuri come potenzialmente violento, dato che è stato solo per l'intervento dell'assistente che è stato impedito al Marini di entrare in contatto fisico con il direttore di gara.

Tuttavia, tale condotta, non avendo superato la soglia del tentativo né comportato conseguenze lesive, appare sanzionabile, tenuto anche conto dell'assenza di precedenti specifici in capo al Signor Marini e dell'orientamento degli organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi, con riduzione della squalifica nella misura di cui in dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica del Signor Mauro Marini a tutto il 2 dicembre 2003; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo del sig. Juriy CANNARSA, calciatore della Soc. Livorno avverso la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Como del 25/10/03 - C.U. n. 116 del 28/10/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Juriy Cannarsa, tesserato per la Soc. Livorno, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Livorno-Como del 25/10/03, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo, previo interpello del direttore di gara, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il Cannarsa, dopo aver subito una serie di impropri ed offese, si sarebbe limitato ad esercitare con la testa una pressione sul suo volto dell'avversario, senza colpirlo; che quest'ultimo non avrebbe subito danni tali da dover

giustificare la sua sostituzione; che, comunque, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata. Al reclamo era allegata la videocassetta della gara Livorno-Como.

Alla riunione odierna, sono comparsi il Cannarsa con il suo difensore, nonché il Presidente della Soc. Livorno.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentite le parti presenti, preso atto della rinuncia alla richiesta di supplemento di referto, ritenuta l'inammissibilità della prova televisiva a difesa siccome non riconducibile alla previsione dell'art. 31, punto a4) C.G.S., rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il Cannarsa è stato espulso per avere colpito, a giuoco fermo, con una testata al volto un avversario. Se, per un verso, il comportamento tenuto dal calciatore presenta connotati di incontestabile violenza, per l'altro, non risulta che lo stesso abbia comportato conseguenze lesive, essendosi il direttore di gara limitato a dare atto della sostituzione del calciatore. Pertanto, tenuto conto del costante orientamento di questa Commissione nella valutazione di fattispecie analoghe, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica a tre giornate effettive di gara. Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. VICENZA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto **VITIELLO** (gara Albinoleffe-Vicenza del 2/11/03 - C.U. n. 123 del 4/11/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto Vitiello, tesserato per la Soc. Vicenza, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Albinoleffe-Vicenza del 2/11/2003, hanno proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si afferma che il calciatore Vitiello avrebbe colpito l'avversario durante un'azione di giuoco nella quale la distanza del pallone è un elemento del tutto secondario. In secondo luogo, si contesta che l'episodio possa configurarsi come violento, non avendo fra l'altro provocato alcun danno al calciatore avversario.

Alla riunione odierna, sono comparsi sia il Vitiello che il suo difensore.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il calciatore e il suo difensore, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali redatti dall'assistente emerge chiaramente che il Vitiello ha colpito un avversario volontariamente con una manata al volto con palla non a distanza di giuoco, gesto da ritenersi di natura pericolosa. Deve quindi escludersi che si sia trattato di un gesto fortuito, ovvero in qualche modo giustificato dall'azione di giuoco.

Tale gesto, anche se finalizzato ad impedire ad un avversario di raggiungere il pallone, è comunque qualificabile come pericoloso a prescindere dalla sua intenzionalità lesiva, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una manata) e la parte del corpo attinta (il viso dell'avversario).

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Stefano MONACHESI – socio Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 47 del regolamento della L.N.P. e alla circolare 17 del 10 settembre 2003 della L.N.P.;

Sig. Pasquale CASILLO – collaboratore Soc. Avellino: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. AVELLINO: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva;

La Commissione

visti gli atti del deferimento a carico di Monachesi Stefano, quale socio di maggioranza della Soc. Avellino, e di Casillo Pasquale, quale consulente di mercato della Soc. Avellino, per violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, nonché della Soc. Avellino a titolo di responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte a Monachesi e Casillo;

preso atto che all'odierna riunione il Procuratore Federale ha chiesto l'affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a Monachesi tre mesi di inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e € 10.000,00 di ammenda, a Casillo mesi uno di inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e € 2.500,00 di ammenda, alla Soc. Avellino la sanzione di € 12.500,00 di ammenda;

rilevato che con riguardo alla posizione di Casillo il Procuratore Federale, in sede di richiesta formulata all'odierna riunione, ha invocato come titolo di responsabilità del deferito la sua qualità di socio "indiretto" (in quanto effettivo titolare della partecipazione azionaria formalmente intestata alla di lui consorte) e/o "dirigente di fatto" della Soc. Avellino;

ritenuto che tale richiesta comporta una modifica del capo d'inculpazione posto che il Casillo è stato invece deferito nella qualità di "consulente di mercato" della Soc. Avellino; ritenuto pertanto che si impone la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché previa modifica dell'originaria contestazione sia assicurato il contraddittorio nei confronti degli incolpati (oggi non comparsi dinnanzi a questa Commissione), con riguardo alla nuova contestazione, siano eventualmente disposte ulteriori indagini a sostegno del nuovo titolo di responsabilità addebitato al Casillo, e sia, all'esito, conseguentemente riformulato l'atto di deferimento.

Per tali motivi la Commissione dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.

Sig. Pasquale CASILLO – collaboratore Soc. Avellino: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. AVELLINO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva.

La Commissione

visti gli atti del deferimento a carico di Casillo Pasquale, quale consulente di mercato della Soc. Avellino, per violazione dell'art. 3, comma 1 CGS, nonché della Soc. Avellino a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta a Casillo;

preso atto che all'odierna riunione il Procuratore Federale ha chiesto l'affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: a Casillo mesi uno di inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale e alla Soc. Avellino l'ammenda di € 5.000,00;

rilevato che il Procuratore Federale, in sede di richiesta formulata all'odierna riunione, ha invocato come titolo di responsabilità del deferito la sua qualità di socio "indiretto" (in quanto effettivo titolare della partecipazione azionaria formalmente intestata alla di lui consorte) e/o "dirigente di fatto" della Soc. Avellino;

ritenuto che tale richiesta comporta una modifica del capo d'incolpazione posto che il Casillo è stato invece deferito nella qualità di "consulente di mercato" della Soc. Avellino;

ritenuto pertanto che si impone la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché previa modifica dell'originario capo di incolpazione sia assicurato il contraddittorio nei confronti degli incolpati (oggi non comparsi dinnanzi a questa Commissione), con riguardo alla nuova contestazione siano eventualmente disposte ulteriori indagini a sostegno del nuovo titolo di responsabilità addebitato al Casillo, e sia, all'esito, conseguentemente riformulato l'atto di deferimento.

Per tali motivi la Commissione dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 NOVEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani